REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/857 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2020

che stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione europea e il registro del dominio di primo livello .eu conformemente al regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La finalità del presente regolamento è stabilire i principi da includere nel contratto tra la Commissione e il registro per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello (*Top Level Domain* — «TLD») .eu.

(2) Il registro dovrebbe gestire il TLD .eu in modo da rafforzare l'identità dell'Unione, promuovere i valori dell'Unione online e promuovere l'uso del nome di dominio .eu.

(3) Per aumentare l'accessibilità e l'uso del TLD .eu da parte di tutti i soggetti idonei a registrare un TLD .eu a norma del regolamento (UE) 2019/517, il registro dovrebbe prestare, su richiesta della Commissione, servizi di registrar a specifiche aree geografiche scarsamente servite nell'Unione o a specifiche categorie di utenti individuate dalla Commissione.

(4) Al fine di adempiere agli obblighi definiti dal regolamento (UE) 2019/517 è essenziale che il registro garantisca la buona governance del TLD .eu in cooperazione con la Commissione e, se richiesto da quest'ultima, tenendo conto dei pareri del gruppo consultivo multipartecipativo istituito dal regolamento (UE) 2019/517.

(5) Per garantire la competitività e l'utilizzo diffuso del TLD .eu, il registro dovrebbe perseguire l'eccellenza operativa e garantire un servizio di qualità elevata a prezzi competitivi. Esso dovrebbe cooperare con le autorità competenti e garantire la fiducia, la sicurezza e la tutela dei consumatori utilizzando tecnologie e metodologie all'avanguardia.

(6) Il registro dovrebbe gestire il proprio bilancio in conformità del principio di sana gestione finanziaria, ossia secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia. È opportuno trasferire al bilancio dell'Unione le eccedenze annuali al di là dei costi e degli investimenti.

(7) Il registro dovrebbe garantire la continuità dei propri servizi e il funzionamento del TLD .eu. A tale scopo il registro dovrebbe predisporre e aggiornare periodicamente un piano di ripristino dell'attività.

(8) Il registro dovrebbe promuovere gli obiettivi dell'Unione in materia di governance di internet elaborati nelle conclusioni del Consiglio, del 27 novembre 2014, sulla governance di internet e nella comunicazione della Commissione dal titolo «Governance e politica di internet — Il ruolo dell'Europa nel forgiare il futuro della governance di internet» ([2]). Su richiesta della Commissione, il registro può destinare parte delle eccedenze annuali per finanziare obiettivi in materia di governance di internet.

(9) Per aumentare la fiducia del pubblico nello spazio online e tutelare i diritti legittimi previsti dal diritto dell'Unione, il registro dovrebbe adottare tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare le registrazioni speculative e abusive. A tale proposito, il registro dovrebbe cooperare con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e con altre agenzie dell'Unione.

([1]) GU L 91 del 29.3.2019, pag. 25.
([2]) COM/2014/072.